



CIRCOLARE **24**

Palermo **03/07/2017**

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE PARITARIE DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017-2018**

Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 da parte delle scuole paritarie della Regione Siciliana, si forniscono le seguenti indicazioni:

- A) regolare funzionamento per l'anno scolastico 2017/2018 (*per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado*): termine di scadenza **30 Settembre 2017**
- B) attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria: termine di scadenza **31 luglio 2017**
- C) attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo (sdoppiamento di corsi già paritari): termine di scadenza **31 luglio 2017**
- D) attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali nella scuola primaria, secondaria di I grado e dei primi 4 anni nella scuola secondaria di II grado: termine di scadenza **31 agosto 2017**
- E) attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado: termine di scadenza **31 agosto 2017**
- F) esami integrativi/idoneità nella scuola secondaria di secondo grado: **15 giorni** precedenti la data degli esami
- G) variazione dell'ente gestore o del rappresentante legale (D.M. 83 del 10/10/2008 punto 5.12): entro **30 giorni** dalla variazione
- H) trasferimento o modifica della sede scolastica: **30 giorni** precedenti all'esecuzione dei lavori o al trasferimento ad altra sede.
- I) *Per le scuole dell'infanzia* istanza contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche (art. 7 L.r. 29/09/2016 n. 20) : termine di scadenza **30 Settembre 2017**

### **A) REGOLARE FUNZIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (*per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado*)**

I Gestori delle scuole paritarie dovranno far pervenire, entro e non oltre il **30 Settembre 2017**

- al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali ed all'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito territoriale competente*, i sottoelencati modelli a conferma della sussistenza delle condizioni di regolare funzionamento ex art. 3, D.M. 29/11/2007 n. 267.
  - mod. A scuole dell'infanzia paritarie
  - mod. B scuole primarie paritarie
  - mod. C/1 scuole secondarie
  - mod. C/2 formazione classi (art. 3 comma 2 lett. b DM 267/2007)
  - mod. C/3 docenti in servizio.
- Il modello C per la scuola secondaria va predisposto utilizzando l'apposito file e trasmesso a mezzo posta elettronica all'indirizzo [paritarie.sicilia@gmail.com](mailto:paritarie.sicilia@gmail.com), lo stesso, stampato e

sottoscritto, dovrà essere inviato al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*.

Oltre ai modelli di cui sopra dovrà essere inviata, all'*Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale competente per territorio* (non al Dipartimento istruzione e formazione professionale) la seguente documentazione:

- composizione degli organi collegiali;
- delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che deve essere conservato agli atti della scuola.

**I Gestori di più scuole, sia persone fisiche che giuridiche, faranno pervenire comunicazioni distinte per ciascuna istituzione scolastica (una per ogni codice meccanografico).**

Tenuto conto che le comunicazioni trasmesse dalle scuole paritarie avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, i Rappresentanti legali dovranno riportare le informazioni corrette, firmando in originale le copie inviate con allegata fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Ai fini di una corretta compilazione del modello nella parte relativa all'elenco degli insegnanti si riportano qui di seguito i CCNL del comparto scuola

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - CCNL scuola statale   | - CCNL FISM    |
| - CCNL Autonomie locali | - CCNL ANINSEI |
| - CCNL AGIDAE           | - .....        |

Al modello dovranno essere allegati:

- 1) elenco degli alunni iscritti in ogni classe con data e luogo di nascita;
- 2) *(per le scuole primarie e secondarie, nel caso la scuola non abbia una palestra)* documentazione relativa alle modalità con le quali viene impartito l'insegnamento dell'*attività motoria/Scienze motorie e sportive* (eventuali convenzioni con soggetti esterni);
- 3) *(nel caso in cui la scuola non sia soggetta al certificato prevenzione incendi)* autocertificazione del rappresentante legale della scuola da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 kCal/h);
- 4) copia certificato igienico sanitario, rilasciato dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole sezioni *(solo in caso di rinnovo)*.

## **B) ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.**

Entro e non oltre il **31 luglio 2017**, i Gestori delle scuole dell'infanzia potranno chiedere al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali* l'attivazione di nuove sezioni ai sensi del comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante:

- a) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- b) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- c) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si allega elenco con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova sezione;
- 2) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti;
- 3) elenco degli alunni iscritti alla nuova sezione.

**Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una**

**scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.**

### **C) ATTIVAZIONE DI NUOVE CLASSI PRIME IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO. (sdoppiamento di corsi già paritari)**

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 4.6 *“In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi”*

Per quanto sopra, le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime, in previsione dell'attivazione di un corso completo, presenteranno richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **31 luglio 2017**.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) che sarà costituito dall'anno scolastico 2017/18:
  - un corso completo
  - ovvero un nuovo corso ad iniziare dalla prima classe;
- b) che il personale docente, di cui si allega elenco, è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- c) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario, di cui si allega elenco, con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento del nuovo corso ;
- 2) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- 3) elenco degli alunni iscritti al nuovo corso.

**Costituisce nuova parità, da richiedere entro il 31 marzo, e non attivazione di nuova sezione, l'istituzione di sezioni aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.**

### **D) ATTIVAZIONE DI CLASSI COLLATERALI INIZIALI, INTERMEDIE O FINALI NELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEI PRIMI 4 ANNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

L'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e, comunque, non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati (comma 4.7 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83).

Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si troveranno a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **31 agosto 2017**. Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Le classi collaterali dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola.

In ogni caso non è consentito l'avvio della classe collaterale in mancanza della notifica del provvedimento di autorizzazione. Pertanto, in mancanza della notifica dell'autorizzazione prima dell'inizio delle attività didattiche l'istanza è da considerarsi rigettata.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) la classe che si intende costituire dall'anno scolastico 2017/18;
- b) i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni;
- c) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- d) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si allega elenco con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe (tale perizia va presentata soltanto se all'atto della richiesta di parità non risultava già un'aula idonea);
- 2) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- 3) elenco degli alunni iscritti alla nuova classe completo dei dati anagrafici e con l'indicazione della precedente scolarità.

## **E) ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO.**

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 4.8 " *Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti*"

Per quanto sopra, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitano dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*, entro il termine perentorio del **31 agosto 2017**. Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Le classi dovranno essere attivate nella stessa sede della scuola.

In ogni caso non è consentito l'avvio della classe collaterale in mancanza della notifica del provvedimento di autorizzazione. Pertanto, in mancanza della notifica dell'autorizzazione prima dell'inizio delle attività didattiche l'istanza è da considerarsi rigettata.

La richiesta (**modello D uno per ogni codice meccanografico**) dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) la classe che si intende costituire dall'anno scolastico 2017/18;
- b) i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni;
- c) che il personale docente di cui si allega elenco è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
- d) che non prevede ovvero che prevede la collaborazione di personale a titolo volontario di cui si allega elenco con l'indicazione del numero di ore.

Inoltre, all'istanza dovranno essere allegati:

- 4) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova classe (tale perizia va presentata soltanto se all'atto della richiesta di parità non risultava già un'aula idonea);

- 1) elenco del personale docente (non dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale) completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduti e la materia di insegnamento;
- 2) elenco degli alunni iscritti alla nuova classe completo dei dati anagrafici e la precedente scolarità.

## **F) ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITÀ NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

Le scuole secondarie di secondo grado per procedere agli esami integrativi/idoneità dovranno inviare almeno 15 giorni prima il calendario degli esami all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale competente .

La comunicazione da produrre sul modello Q dovrà contenere l'elenco dei candidati distinto per data di esami.

## **G) VARIAZIONE DELL'ENTE GESTORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.12).**

Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare, entro **30 giorni**, al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*, le modifiche riguardanti il mutamento:

- del soggetto gestore,
- il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore,
- il trasferimento della sede legale dell'ente gestore,
- la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.

### **F.1 - VARIAZIONE DELL'ENTE GESTORE**

Nel caso di passaggi di gestione dovrà essere inviata apposita comunicazione (**modello M**. In caso di più scuole compilare un modello per ogni codice meccanografico) entro **30 giorni** dall'avvenuta registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate.

L'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica compresa la ditta e l'insegna aziendale, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità.

Non è consentita la cessione del decreto di riconoscimento della parità scolastica, pertanto, il passaggio di gestione, anche in caso di affitto di azienda, comporterà la revoca della parità all'ente cedente e la concessione di nuova parità all'ente cessionario.

Per le scuole primarie, la cessione della convenzione, di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23, potrà rientrare nella cessione dell'azienda solo se saranno ceduti sia i crediti che i debiti a norma dell'articolo 2558 del codice civile.

**La variazione dell'ente gestore o la modifica della ragione sociale non determina di per sé la modifica della denominazione della scuola** che, eventualmente, deve essere distintamente richiesta. A tal fine si tenga conto delle disposizioni della C.M. 12 novembre 1980, n. 313 ed al rispetto dei marchi registrati.

La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) che rappresenta legalmente il gestore della scuola;
- b) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), senza produrre certificati rilasciati da Amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183;
- c) (*nel caso di imprese*) gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) che i bilanci della scuola sono pubblici e, comunque, accessibili a chiunque vi abbia un interesse qualificato;
- e) la sede legale dell'ente gestore;
- f) che il gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, precisando a quale titolo (*proprietà, locazione, comodato*) e la scadenza del possesso;

- g) che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare e non abbiano età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;
- h) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

- 1) atto che determina il passaggio di gestione in copia autenticata, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
- 2) elenco di tutte le scuole, anche se ubicate in altre province, dipendenti dal medesimo gestore;
- 3) documentazione atta ad individuare e attestare la natura giuridica del soggetto gestore:
  - atto costitutivo;
  - statuto;
  - visura camerale;
  - *(nel caso l'ente/associazione sia una O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale)* autodichiarazione di appartenenza a tale categoria, come definita e disciplinata dal D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460 (cfr anche Decreto M.E.F. del 18/07/2003 n. 266);
  - *(nel caso la domanda sia presentata da ente ecclesiastico)* nulla osta della competente Autorità ecclesiastica;
  - *(nel caso la domanda sia presentata da un ente locale)* atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento;
- 4) documentazione relativa al legale rappresentante:
  - copia carta d'identità (foto ben riconoscibile);
  - copia del codice fiscale;
  - curriculum personale;
  - *(se pubblico dipendente)* autorizzazione di cui all'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- 5) copia del titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici, datata e sottoscritta dal gestore subentrante. Se trattasi di locali in locazione va allegata la cessione del contratto, con gli estremi di registrazione all'Agenzia delle entrate e la notifica al contraente ceduto (proprietario dei locali).
- 6) copia certificato prevenzione incendi **rilasciato al nuovo gestore**, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante - da presentare annualmente - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 kcal/h;
- 7) copia certificato igienico sanitario, **rilasciato al nuovo gestore** dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole sezioni o classi
- 8) nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna), copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) **inviata dal nuovo gestore** alla competente ASP (Delibera Giunta Regionale n.3710 del 20/11/2007).

## F.2 - VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nel caso di cambio del rappresentante legale dell'ente gestore, dovrà essere inviata entro **30 giorni** apposita comunicazione (**modello N**. In caso di più scuole compilare un modello per ogni codice meccanografico) al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*.

La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante:

- a) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), senza produrre certificati rilasciati da Amministrazioni pubbliche, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

- 1) documentazione attestante la variazione del legale rappresentante (*verbale assemblea soci, consiglio di amministrazione, ecc ...*);
- 2) documentazione relativa al legale rappresentante:

- copia carta d'identità (foto ben riconoscibile);
- copia del codice fiscale;
- curriculum personale;
- *se pubblico dipendente* autorizzazione di cui all'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165;

### F.3 - VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL'ENTE GESTORE

Nel caso di variazione della natura giuridica dell'ente gestore dovrà essere inviata apposita comunicazione al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole dell'infanzia e di istruzione di ogni ordine e grado non statale* entro **30 giorni** dall'avvenuta registrazione dell'atto di variazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di rigetto dell'istanza, l'atto che determina la modifica della natura giuridica dell'ente gestore in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Se la variazione della natura giuridica dell'ente comporta la variazione del codice fiscale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo F.1 e non le indicazioni di cui al presente paragrafo F.3, in quanto avviene una variazione dell'ente gestore.

### H) TRASFERIMENTO O MODIFICA DELLA SEDE SCOLASTICA

Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008 punto 5.6 *"Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente"*.

Per quanto sopra, ogni variazione significativa della situazione dei **locali** in cui abbiano sede istituzioni scolastiche paritarie (trasferimento in altra sede, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma, ampliamenti, ecc.) dovrà essere comunicata al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*, utilizzando il **mod. O** (in caso di più scuole compilare un modello per ogni codice meccanografico). Le comunicazioni dovranno precedere di almeno **30 giorni** l'esecuzione dei lavori o il trasferimento ad altra sede, a meno che si tratti di situazioni non prevedibili ed urgenti. In questo caso, la comunicazione dovrà comunque essere contestuale all'inizio dei lavori.

Si raccomanda di programmare detti interventi al fine di non interferire con le attività didattiche.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

- 1) perizia giurata, con allegata planimetria, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti i requisiti di cui al D.M. 18/12/1975 *norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica* (G.U. 02/02/1976 n. 29, supplemento ordinario) ed, in particolare (*si veda lo schema di perizia giurata allegato alla presente circolare*):
  - a) idoneità della struttura interna;
  - b) idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui "le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto". Pertanto, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04);
  - c) idoneità degli arredi e delle attrezzature;
  - d) idoneità edilizia;
  - e) conformità impianti;
  - f) barriere architettoniche;
  - g) sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 2) Qualora dalla perizia di cui sopra non dovessero risultare i locali destinati all'*attività motoria/Scienze motorie e sportive* dovranno essere documentate le modalità con le quali detti insegnamenti verranno impartiti allegando eventuali convenzioni con soggetti esterni;
- 3) copia certificato prevenzione incendi, *ovvero* dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante - da presentare annualmente - da cui risulti che la

popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 kcal/h;

- 4) copia certificato igienico sanitario, rilasciato dalla competente ASP, nel quale sia chiaramente specificato il numero massimo di alunni accoglibili nelle singole sezioni;
- 5) titolo di disponibilità dei locali; *qualora i locali non siano di proprietà del Gestore richiedente, produrre copia del contratto di locazione regolarmente registrato;*
- 6) *nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna)*, copia della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) inviata alla competente ASP (Delibera Giunta Regionale n.3710 del 20/11/2007).

Si precisa, inoltre, che le istituzioni scolastiche dovranno avere un ingresso autonomo rispetto ad ogni altra unità immobiliare ubicata nello stesso edificio.

## **I) CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (art. 7 L.r. 29/09/2016 n. 20)**

Le **scuole dell'infanzia paritarie** per ottenere il contributo, dopo aver espletato la procedura di cui all'art. 1 del D.A. 6584 del 28/10/2016, dovranno presentare entro il **30 settembre 2017** al *Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio scuole non statali*, unitamente alla comunicazione annuale di "regolare funzionamento" (modello A), apposita istanza di ammissione al contributo utilizzando il **mod. P-1**.

In particolare, le scuole dell'infanzia paritarie dovranno pubblicare un apposito avviso per le famiglie degli alunni invitandole a richiedere la frequenza gratuita e dovranno ammettere gli alunni secondo il seguente ordine di priorità :

- alunni in condizione di disabilità certificata, nell'ordine dato dall'importo ISEE
- alunni di disagiate condizioni economiche, nell'ordine dato dall'importo ISEE non superiore ad euro 12.058,82.

Il contributo sarà concesso :

- per le scuole dell'infanzia paritaria composte da una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni a condizione che la sezione sia composta da almeno 8 alunni;
- per le scuole dell'infanzia paritaria composte da più di una sola sezione, per un numero massimo di 2 alunni per sezione composta da almeno 15 alunni;

Completata questa fase, entro il **30 settembre 2017** unitamente al mod. A "regolare funzionamento", i gestori delle scuole dell'infanzia dovranno presentare l'istanza sul mod. P-1 che deve contenere un'autocertificazione, formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000, che indichi:

- il numero di sezioni di scuola dell'infanzia;
- il numero di alunni frequentanti per ciascuna sezione;
- l'importo della retta di frequenza;
- i genitori degli alunni di disagiate condizioni economiche accolti gratuitamente alla frequenza;
- i genitori degli alunni con disabilità certificata accolti gratuitamente alla frequenza;

L'istanza, infine, deve riportare le coordinate bancarie sulle quali sarà versato il contributo.

All'istanza deve essere allegato:

- 1) copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza di ammissione al contributo;
- 2) la graduatoria delle famiglie che hanno fatto istanza di frequenza gratuita
- 3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dai genitori degli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza attestante che per la frequenza nulla è stato versato all'Istituzione scolastica frequentata (mod. P-2)
- 4) attestazioni I.S.E.E. del nucleo familiare degli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza e relativa ai redditi dell'anno precedente (2016).
- 5) Copia del certificato disabilità dell'alunno (legge 104/1992)

Il contributo sarà quantificato nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione Siciliana (Missione 4, Programma 1, capitolo 373701) in ragione del numero di alunni complessivamente

ammessi gratuitamente alla frequenza e, comunque, nei limiti di euro 1.500,00 per alunno ammesso gratuitamente alla frequenza, secondo quanto previsto dal D.A. 6584 del 28/10/2016.

Entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche le scuole dell'infanzia che sono state ammesse al contributo dovranno presentare apposita comunicazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che gli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza per i quali è stato ottenuto il contributo hanno frequentato per l'anno scolastico allegando apposita dichiarazione dei genitori che confermi la frequenza gratuita per l'anno scolastico (mod. P-3).

Nel caso che alcuno degli alunni ammessi gratuitamente alla frequenza non abbia completato l'anno scolastico il contributo sarà ridotto proporzionalmente e recuperato a carico della scuola.

Sarà, tuttavia, facoltà della scuola sostituire l'alunno ammesso gratuitamente che non ha completato l'intero anno scolastico (ritirato) con altro alunno, scorrendo la graduatoria delle famiglie che hanno fatto istanza, ammettendolo gratuitamente alla frequenza per la restante parte dell'anno scolastico. A tal fine dovrà essere presentata apposita integrazione all'istanza, con le stesse modalità e contenuti, entro 30 giorni dalla sostituzione dell'alunno.

Le cause di esclusione e di revoca del contributo sono indicate all'art. 4 del D.A. 6584 del 28/10/2016 pubblicato sul sito internet [www.regione.siciliana.it](http://www.regione.siciliana.it) nella pagina del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale

## J) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Con l'occasione si ritiene utile sottolineare, anche in relazione alle risultanze delle visite ispettive disposte per la verifica della permanenza dei requisiti della parità, che:

1. agli atti delle scuole paritarie deve essere conservata la **documentazione completa** relativa ai **locali**: agibilità, abitabilità, igiene e sicurezza, certificato prevenzione incendi, ecc.;
2. è richiesta un'attenta applicazione di quanto prescritto dalla legislazione vigente in merito alla tenuta dei **bilanci** delle scuole paritarie e agli **esami** di idoneità e di Stato;
3. la ricettività delle classi è disciplinata dal D.M. n. 18/12/1975, in particolare:

**scuola dell'infanzia:** spazi per attività a tavolino: 1,80 m quadri/alunno  
mensa: 0,40 m quadri/alunno (v. tabella 5, D.M. 18/12/1975)

**scuola primaria:** spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno  
biblioteca: 0,13 m quadri/alunno  
palestra: 330 m quadri (per scuole da 10 a 25 classi)  
mensa: 0,70 m quadri/alunno (V. Tabella 6 D.M. 18/12/1975)

**scuola secondaria I grado:** spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno  
biblioteca: 0,40 m quadri/alunno  
palestra: 315 m quadri netti (\*)  
mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabella 7 D.M. 18/12/1975)

**scuola secondaria II grado:** spazi per attività didattiche normali: 1,96 m quadri/alunno  
biblioteca: 0,40 m quadri/alunno  
palestra: 630 m quadri netti (\*)  
mensa: 0,60 m quadri/alunno  
(V. Tabelle da 8 a 12 del D.M. 18/12/1975)

(\*) V. tabelle 6 - 7 - 8 del D.M. 18/12/1975, in quanto la capienza prevista per le palestre varia a seconda del numero di classi e di alunni presenti nell'istituzione scolastica.

Si ritiene opportuno ricordare ai Gestori delle scuole paritarie, di provvedere tempestivamente e con precisione agli adempimenti che saranno indicati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e da questo Dipartimento in ordine all'anagrafe delle scuole, anche in considerazione che per la scuola dell'infanzia e primaria i dati ivi contenuti costituiscono la base di calcolo per l'assegnazione dei contributi statali e regionali.

Infine, considerata l'estrema importanza dell'uso delle tecnologie informatiche, anche come mezzo di comunicazione, appare indispensabile che tutte le scuole paritarie dispongano di una

**postazione con collegamento ad internet** e di un **indirizzo di posta elettronica** al quale questo Ufficio e i competenti Uffici del MIUR possano inoltrare le comunicazioni.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet [www.regione.siciliana.it](http://www.regione.siciliana.it) nella pagina del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*(Fabio Ballo)*



IL DIRIGENTE GENERALE  
*(Gianni Silvia)*

